

COMUNE DI MAZZE'

CITTA' METROPOLITANA
DI TORINO

**REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE MISURE
PREVENTIVE PER SOSTENERE IL
CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI
TRIBUTI LOCALI**

**(ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME
MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N. 58)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione alla previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

In assenza di specifiche ulteriori norme concernenti l'argomento l'ente ha deciso di dare piena attuazione di tale disposizione al fine di adottare misure preventive che consentano il contrasto dell'evasione dei tributi locali.

Per tributi locali si intendono tutti i tributi gestiti direttamente dall'Ente o da suoi Concessionari.

Nel caso di affidamento in concessione di tributi, il Concessionario coopererà con l'ufficio per dare attuazione al presente regolamento nell'ambito delle previsioni contrattuali o di ulteriori previsioni dovessero rendersi necessarie in forza dell'applicazione del presente Regolamento.

Art.2

(Definizione di irregolarità tributaria)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si è in presenza di irregolarità tributaria allorquando il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva il cui importo sia superiore ad € 20,00.

Art. 3

(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria, come delineata al precedente articolo 2, non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateizzazione.

In caso di rateizzazione delle somme dovute, il mancato pagamento anche di una sola una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 4

(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività

svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 5.

Art. 5

(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)

In sede di prima applicazione, entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, l'ufficio provvede a inviare all'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 l'elenco dei soggetti titolari di licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria. Successivamente si provvederà ad inviare, con cadenza trimestrale, un elenco aggiornato.

L'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio.

Per i tributi a liquidazione dell'ufficio entro 60 giorni dalle date di scadenza dei versamenti dovuti l'ufficio procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio per la sospensione del provvedimento autorizzatorio, che sarà formalizzato con provvedimento da notificarsi ai soggetti morosi e che avrà effetto solo dalla notificazione dello stesso.

Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle entrate riscossione.

Art. 6

(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

Art. 7

(Norme finali ed entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione all'Albo Pretorio Comunale.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni precedente disciplina in materia.

Per quanto non disciplinato si fa riferimento alle norme in materia ed ai regolamenti approvati dall'Ente.